

## ***Associazione Nazionale Magistrati***

### **DIVIETO DI ASSEGNARE MAGISTRATI DI PRIMA NOMINA A FUNZIONI REQUIRENTI E MONOCRATICHE PENALI**

L'art. 2, IV comma, della L. 30 luglio 2007 n.111 ha introdotto il divieto di destinare i magistrati ordinari, al termine del loro tirocinio, a funzioni requirenti o giudicanti monocratiche penali, comprese quelle di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare.

Il principio appare in linea generale condivisibile in quanto volto a destinare alle suddette funzioni magistrati che abbiano acquisito una consolidata esperienza professionale.

Tuttavia, la rigida applicazione di detto principio, quale imposta dalla citata norma, rischia di portare in tempi brevissimi ad una situazione drammatica particolarmente in taluni uffici di Procura situati nel meridione: è noto infatti che molti di questi uffici (considerati sedi poco appetibili) si reggono su di un organico composto in larga parte proprio da magistrati di prima nomina e che la normativa ora vigente impedirà di sostituire.

La conseguenza è che i vuoti di organico provocati dalle domande di trasferimento ad altre sedi dei magistrati operanti in quegli uffici non potranno essere più colmati, con ricadute facilmente immaginabili in uffici già particolarmente esposti nel contrasto alla criminalità.

Onde evitare tali gravi conseguenze, potrebbe operarsi un correttivo alla norma in questione nel senso che, ferma restando la operatività del divieto generale di assegnazione di magistrati di prima nomina alle funzioni requirenti e alle funzioni monocratiche penali, si contemplino delle limitate possibilità di deroga sulla falsariga di quanto previsto dalle disposizioni tabellari adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia. In particolare, sarebbe auspicabile la previsione di una possibilità di deroga in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, da indicare specificatamente e congruamente motivare.

Roma, 28 maggio 2008